

DISCIPLINARE PER LA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI REGIONALI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE – ANNO 2017

Per l'anno 2017, ai contribuenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, è riconosciuta la facoltà di richiedere l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori, quale risulta da ingiunzione fiscale, fino ad un massimo di trentasei rate mensili secondo i requisiti e le modalità di seguito indicate.

Articolo 1

Soggetti interessati

Possono richiedere l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e gli enti locali.

Articolo 2

Modalità di richiesta

Il debitore può presentare istanza di rateizzazione del pagamento di tutto o parte del proprio debito tributario relativo al recupero della tassa automobilistica regionale in qualsiasi momento successivo al ricevimento del primo atto di avvio del recupero coattivo

- o a mezzo di plico postale al seguente recapito:
Regione Abruzzo – Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio Risorse Finanziarie – Via Leonardo Da Vinci n. 6 , 67100 L'AQUILA
- o oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC):
bollo@pec.regione.abruzzo.it

Articolo 3

Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza, da compilarsi secondo i modelli predisposti dalla competente struttura regionale, dovrà essere allegata:

- a) copia del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante del medesimo;
- b) copia della certificazione ISEE relativa al nucleo familiare del richiedente, in caso di istanza avanzata da persona fisica, professionista o imprenditore individuale;
- c) dichiarazione sostitutiva rilasciata da legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e attestante l'ammontare del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, in caso di istanza presentata da società di persone, società di capitali e società cooperative;
- d) copia di apposito provvedimento dirigenziale che impegni l'ente al rimborso del debito entro il termine massimo di 36 mesi dalla concessione con chiara indicazione delle risorse che saranno vincolate al pagamento delle somme dovute.

E' facoltà della struttura regionale competente in materia richiedere integrazioni istruttorie a garanzia della solvibilità dell'ente o del soggetto richiedente.

ALLEGATO come parte integrante alla deli-

berazione n. **321** del **26 GIU. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Avv. Daniela Valenza*)

Articolo 4

Importi rateizzabili

Sono di seguito riportati – distintamente per persone fisiche, imprese ed enti locali - gli importi rateizzabili - riferiti alla tassa automobilistica regionale, alle relative sanzioni e interessi, alle spese di notifica e a tutte le spese di recupero coattivo – l'importo minimo delle rate ed il numero massimo di rate commisurate al valore del debito, alla situazione reddituale - per i contribuenti di cui alla lettere c) dell'articolo 3 - e all'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per i contribuenti di cui alla lettera b) dell'articolo 3.

Contestualmente al pagamento della prima rata dovrà essere corrisposto dal contribuente il compenso spettante all'incaricato della riscossione oltre gli interessi maturati sino alla medesima data di pagamento.

Resta salva la possibilità per il debitore di richiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate mensili inferiore a quello massimo concedibile.

Articolo 5

Contribuenti Persone fisiche

Le istanze di rateizzazione presentate dalle persone fisiche, dagli imprenditori individuali e dai professionisti sono istruite utilizzando la metodologia di seguito riportata, che prende in considerazione:

- l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore;
- l'entità del debito (comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori), come desunto dall'atto di recupero coattivo;

Indicatore I.S.E.E. (1)(5)	Importo minimo della rata mensile (2)	Importo del debito (comprensivo di sanzioni, interessi e spese) (3)	Numero massimo di rate mensili (4)
fino a € 10.000,00	€ 100,00	Da € 200,00 a € 1.000,00	10
		Da € 1.000,01 a € 4.000,00	30
		Superiore a € 4.000,00	36
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	€ 200,00	Da € 400,00 a € 2.000,00	10
		Da 2.000,01 a € 10.000,00	30
		Superiore a € 10.000,00	36

[1] Viene preso in considerazione l'indicatore più recente;

[2] Per ciascuna fascia indicata in colonna 1), non sono rateizzabili debiti di importo inferiore a quello riportato nella presente colonna.

[3] La concessione della rateizzazione di debiti di importo superiore a €. 10.000,00 è subordinata alla stipula di apposita polizza fideiussoria presso istituti bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii (Testo Unico Bancario).

[4] Nei limiti previsti dalla presente colonna, il numero di rate è definito tenendo conto delle eventuali esigenze rappresentate dall'interessato e dell'importo del debito. Non possono concedersi rate di importo inferiore a €. 100,00.

[5] Per indicatori di situazioni economiche equivalenti superiori a €. 15.000,00 non è concedibile alcuna rateizzazione.

Articolo 6

Contribuenti Imprese

Le istanze di rateizzazione dalle società di persone, dalle società di capitali e dalle società cooperative sono istruite utilizzando la metodologia di seguito riportata, che prende in considerazione:

- il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette quale risulta dall'ultima dichiarazione effettuata ai fini fiscali;
- l'entità del debito (comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori), come desunto dall'atto di recupero coattivo;

Reddito imponibile di impresa. (1)(5)	Importo minimo della rata mensile (2)	Importo del debito (comprensivo di sanzioni, interessi e spese) (3)	Numero massimo di rate mensili (4)
fino a € 10.000,00	€ 200,00	Da € 400,00 a € 1.000,00	5
		Da € 1.000,01 a € 4.000,00	20
		Superiore a € 4.000,00	30
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	€ 300,00	Da € 600,00 a € 3.000,00	10
		Da € 3.000,01 a € 10.000,00	30
		Superiore a € 10.000,00	36
Da € 20.000,01 a € 35.000,00	€ 350,00	Da € 700,00 a € 3.500,00	10
		Da € 3.500,00 a € 12.000,00	30
		Superiore a € 12.000,00	36

[1] Viene presa in considerazione l'ultima dichiarazione fiscale presentata; la struttura regionale competente in materia provvederà alla verifiche a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 46 del medesimo D.P.R. 445/2000,

[2] Per ciascuna fascia indicata in colonna 1), non sono rateizzabili debiti di importo inferiore a quello riportato nella presente colonna.

[3] La concessione della rateizzazione di debiti di importo superiore a €. 10.000,00 è subordinata alla stipula di apposita polizza fideiussoria presso istituti bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii (Testo Unico Bancario).

[4] Nei limiti previsti dalla presente colonna, il numero di rate è definito tenendo conto delle eventuali esigenze rappresentate dall'interessato e dell'importo del debito. Non possono prevedersi rate di importo inferiore a €. 200,00.

[5] **Per redditi imponibili superiori a €. 35.000,00 non è concedibile alcuna rateizzazione.**

Articolo 7

Contribuenti Enti Locali

Per gli enti locali la rateizzazione delle somme dovute a seguito di avvio del recupero coattivo della tassa automobilistica regionale è ammessa previa presentazione dei documenti di cui all'articolo 3.

La rateizzazione è ammessa solo per importi superiori a € 1.000,00 e deve prevedere l'estinzione complessiva del debito entro il termine del terzo anno successivo a quello di concessione della rateizzazione.

Articolo 8

Decadenza dal beneficio della rateizzazione

In caso di omesso pagamento della prima rata entro il termine previsto nel piano di rateizzazione il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e sono riavviate le attività di recupero coattivo del debito senza alcuna comunicazione al medesimo contribuente.

In caso di omesso pagamento di due rate, anche non consecutive, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e sono riavviate le attività di recupero coattivo del debito residuo, senza alcuna comunicazione al medesimo contribuente.

Al contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione non può essere concessa una successiva rateizzazione prima che sia decorso il termine di nove mesi dalla data di decadenza.

Articolo 9

Casi di non accoglimento della domanda.

La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:

- a) per importi di debito inferiori ad euro 100,00;
- b) qualora il debitore abbia un indicatore ISEE o un reddito imponibile d'impresa superiore agli importi massimi indicati negli articoli 5 e 6 del presente disciplinare;
- c) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni nel corso di ciascun esercizio;
- d) qualora il debitore sia decaduto ai sensi dell'articolo 8 da una precedente rateizzazione;
- e) qualora il debitore abbia in essere contenziosi tributari con l'Amministrazione Regionale;

La rinuncia formale ai contenziosi tributari avviati, con autorizzazione alla compensazione delle eventuali spese di giudizio, consente di istruire l'istanza di rateizzazione con le modalità e nelle misure di cui agli articoli precedenti.

Oltre che per il mancato possesso dei requisiti di cui ai gli articoli che precedono e per le motivazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del presente articolo, l'istanza di rateizzazione è rigettata qualora il richiedente abbia al momento della presentazione della richiesta procedure coattive di recupero crediti, con termine di pagamento già scaduto.